



**UNIONE VALDERA**

**Provincia di Pisa**

**REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE DEI SERVIZI  
EDUCATIVI E SCOLASTICI**

*Approvato con deliberazione del Consiglio dell'Unione Valdera n. 16 del 08.11.2016  
in vigore dal 22 novembre 2016*

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 – Finalità e contenuto del regolamento

Art. 2 – Definizioni

**TITOLO II - INGIUNZIONE FISCALE**

Art. 3 – Verifica delle condizioni dei crediti e predisposizione delle liste di carico

Art. 4 – Atto d'ingiunzione fiscale

Art. 5 – Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto

Art. 6 – Rimborso spese

Art. 7 - Opposizione all'ingiunzione fiscale

Art. 8 – Rateazione del Pagamento

**TITOLO III - AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE**

Art. 9 – Azioni cautelari ed esecutive

Art. 10 – Sgravio e rimborso

Art. 11 – Sospensione della riscossione

Art. 12 – Funzionario responsabile del servizio

Art. 13 – Funzionario Responsabile per la riscossione

Art. 14 – Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva

Art. 15 – Notificazione degli atti della riscossione coattiva

Art. 16 – Discarico per crediti inesigibili

**TITOLO IV - NORME FINALI**

Art. 17 – Rinvio dinamico

## **TITOLO I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 – Finalità e contenuto del regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso le quali viene effettuata dall'Unione Valdera la riscossione coattiva delle entrate dei servizi scolastici ed educativi.
2. La riscossione coattiva delle entrate di cui sopra viene effettuata tramite l'ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910 n. 639.
3. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività dell'Unione Valdera quale soggetto che esercita le funzioni di cui sopra in forma associata, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con l'utente.

#### **Art. 2 - Definizioni**

Al fine del presente regolamento si intende:

- per "Comune", un Comune facente parte dell'Unione dei Comuni della Valdera;
- per "Unione", l'Unione dei Comuni della Valdera;
- per "Riscossione coattiva" l'insieme delle procedure finalizzate al recupero delle entrate non riscosse in via ordinaria;
- per "Unità Organizzativa Territoriale (U.O.T)" la Responsabile Territoriale dei Servizi Scolastici a livello comunale;
- per "Unità Organizzativa Referente Comune (U.O.R. Comune)" l'ufficio educativo e scolastico a livello comunale.

## **TITOLO II**

### **INGIUNZIONE FISCALE**

#### **Art. 3 – Verifica delle condizioni dei crediti e predisposizione delle liste di carico**

1. Le azioni cautelari ed esecutive non possono aver luogo senza l'esistenza di un titolo esecutivo, che deve sussistere sin dalla fase iniziale e per tutto il corso del procedimento.
2. Il titolo esecutivo deve riferirsi ad un credito: certo (ovvero incontestabile nel merito, fino a prova contraria), liquido (di ammontare determinato) ed esigibile (in quanto non sussistono ostacoli alla sua riscossione).
3. Le U.O.R. Comune sono tenute a verificare, per ciascun avviso di accertamento da porre in riscossione coattiva, la ricorrenza delle condizioni di cui sopra e, in particolare, che non sia stato provveduto al pagamento entro i termini.
4. I crediti per i quali sia verificata la sussistenza dei requisiti sopra indicati, saranno iscritti, tramite l'estrazione dalla piattaforma informatica specifica, in apposite liste di carico, nelle quali saranno inseriti i dati relativi alle somme dovute dagli utenti a titolo di tariffe, sanzioni e interessi.
5. Non si procede alla riscossione coattiva per crediti di importo fino a € 12,00.

#### **Art. 4 – Atto d'ingiunzione fiscale**

1. L'ingiunzione fiscale, primo atto della riscossione coattiva, deve contenere espressamente i seguenti elementi essenziali:
  - l'indicazione del soggetto debitore;
  - l'indicazione del soggetto creditore;
  - l'ordine di adempiere al pagamento della somma dovuta
  - l'indicazione dell'ammontare di quest'ultima, ovvero quella indicata nell'/negli avviso/i di accertamento, gli interessi, le spese di notifica e d'istruttoria;
  - il termine entro cui adempiere;
  - l'avvertimento della messa in atto delle azioni cautelari ed esecutive in caso di mancato pagamento;
  - la motivazione su cui si fonda la pretesa impositiva, con indicazione dell'atto originario;
  - l'indicazione dell'autorità presso la quale è possibile proporre impugnazione, con i relativi termini e modalità;
  - l'indicazione dell'ufficio presso cui è possibile ottenere informazioni in merito all'atto ed adire il procedimento di riesame dello stesso in autotutela;
  - l'indicazione del funzionario responsabile del procedimento.
2. L'ingiunzione viene predisposta dall'Ufficio Servizi Scolastici sulla base dei dati risultanti dalla piattaforma informatica specifica ed è sottoscritta dal Dirigente dell'Area.

#### **Art. 5 – Efficacia dell'ingiunzione fiscale come titolo esecutivo e come precetto**

1. L'ingiunzione fiscale è un atto amministrativo che costituisce titolo esecutivo speciale, di natura stragiudiziale, una volta notificato al soggetto debitore e da questi non impugnato entro 60 giorni dalla data della notificazione.
2. L'ingiunzione contiene gli elementi del precetto e assolve pertanto anche tale funzione. In qualità di titolo esecutivo, essa è soggetta al termine di prescrizione quinquennale.; in qualità di precetto, la sua efficacia cessa trascorso un anno dalla sua notificazione.
3. Se nel termine di cui sopra non è iniziata l'esecuzione, l'ingiunzione perde efficacia relativamente e limitatamente alla sua funzione di precetto: pertanto, ai fini dell'avvio delle misure cautelari ed esecutive, il Servizio rinnova l'efficacia del precetto tramite la reiterazione della notificazione dell'ingiunzione fiscale di cui sopra.

#### **Art. 6 – Rimborso spese**

1. Sono a carico del debitore le spese di notificazione di tutti gli atti relativi alla riscossione coattiva, nonché le spese procedurali inerenti la formazione degli stessi, da determinarsi con apposita deliberazione della Giunta.

#### **Art. 7 - Opposizione all'ingiunzione fiscale**

1. Le controversie che attengono la predisposizione dell'ingiunzione fiscale e la sua notificazione sono di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per valore del foro di Pisa, alla quale può essere presentato ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione dell'atto.

## Art. 8 – Rateazione del Pagamento

1. Il Dirigente dell'Area può concedere, su richiesta dell'utente che versi in oggettiva difficoltà economica, una rateizzazione del pagamento delle somme dovute, per le quali siano già state avviate le procedure di riscossione coattiva.
2. L'utente, al fine di ottenere la rateizzazione, deve presentare una richiesta motivata che attesti la propria situazione di difficoltà economica (autocertificazione).
3. Il dirigente dell'Area può accogliere la richiesta tramite l'emanazione di un provvedimento contenente il piano di rateazione.
4. Il piano di rateazione deve essere redatto nel rispetto delle seguenti condizioni:

DEBITO MINIMO RATEIZZABILE	€ 150,00
IMPORTO MINIMO RATA	1 <sup>a</sup> rata: 1/3 del debito complessivo da pagare al momento della richiesta della rateazione; rate successive: ≥€ 50,00
FREQUENZA RATE	Mensile
N. MAX RATE	Per debiti <u>fino a € 1.000,00</u> : max 6 rate per debiti <u>oltre € 1.000,00</u> : max 10 rate
SCADENZA SINGOLA RATA	La prima rata da pagare al momento della richiesta di rateazione, le altre alla fine del mese
REVOCA RATEAZIONE PER MANCATO PAGAMENTO	Al mancato pagamento di n. 3 rate

5. A seguito della concessione della rateazione, le misure cautelari ed esecutive saranno sospese per un periodo pari a quello della rateazione.
6. In caso di mancato pagamento di n. 3 rate:
  - l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione mediante revoca della sospensione delle procedure esecutive;
  - il debito non può più essere rateizzato.
7. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso legale, maturati giorno per giorno e calcolati da quando le somme sono divenute esigibili. Nella prima rata, inoltre, vengono addebitate le spese di notifica dell'ingiunzione fiscale e le eventuali spese sostenute per le procedure cautelari e/o esecutive eventualmente effettuate.

## TITOLO III

### AZIONI CAUTELARI ED ESECUTIVE

#### Art. 9 – Azioni cautelari ed esecutive

1. Le azioni cautelari ed esecutive saranno svolte dall'ufficio Riscossione Coattiva dell'Unione Valdera.
2. Con atto del Dirigente del Servizio di riscossione coattiva verranno definite le azioni da intraprendere in rapporto alla tipologia, all'importo e ad altre fattispecie relative al credito.
3. In tutti i casi, la scelta dell'azione da eseguire sarà concordata dal Servizio con l'Ufficio Servizi Scolastici titolare del credito originario.

### **Art. 10 – Sgravio e rimborso**

1. L'Ufficio Servizi Scolastici, prima di disporre lo sgravio parziale/totale oppure la sospensione amministrativa dell'atto posto in riscossione coattiva, accerta che non siano state intraprese le procedure di riscossione coattiva. In tal caso le spese di riscossione sono a carico dell'utente e dovranno essere pagate prima dell'emissione del provvedimento di sgravio.

### **Art. 11 – Sospensione della riscossione**

1. Nel caso in cui l'utente presenti la dichiarazione finalizzata ad ottenere la sospensione della riscossione coattiva, si procede in base all'art. 1, commi 537-543 della L. 228/2012 (Legge di stabilità 2013) e successive modifiche ed integrazioni

### **Art. 12 – Funzionario responsabile del servizio**

1. L'ufficio di riscossione coattiva, coordinato dal Dirigente dell'Area, si avvale del Dirigente dell'Area Sociale ed Educativa per l'adozione e la sottoscrizione dei vari atti in cui si articola il procedimento, tranne quelli di competenza del Funzionario Responsabile per la Riscossione (ufficiale di riscossione), di cui all'art. 42 del D. Lgs. 112/99.

### **Art. 13 – Funzionario Responsabile per la riscossione**

1. Ai fini di cui al comma 2 dell'art. 1 del presente regolamento, il Presidente dell'Unione Valdera procede alla nomina di uno o più funzionari responsabili per la riscossione che esercitano le funzioni demandate agli uffici della riscossione.
2. I funzionari responsabili sono nominati fra le persone la cui idoneità allo svolgimento delle funzioni è stata conseguita con le modalità previste dall'art. 42 del D. Lgs. 112/99.
3. L'ufficiale della riscossione, ai sensi del comma 3 dell'art. 49 del D.P.R. 602/73, svolge le funzioni demandate agli ufficiali giudiziari; effettua pertanto le azioni di esecuzione tramite la notificazione degli atti, sia attraverso l'esecuzione dei pignoramenti mobiliari, immobiliari e presso terzi, assumendo la qualifica di pubblico ufficiale.

### **Art. 14 – Rimborso spese per procedure di riscossione coattiva**

1. Sono a carico dell'utente, a titolo di rimborso, le spese di cui al D.M. 21.11.2000 sostenute per la messa in atto delle procedure cautelari esecutive.

### **Art. 15 – Notificazione degli atti della riscossione coattiva**

1. La notificazione degli atti della riscossione coattiva viene effettuata dal messo notificatore di cui ai commi da 158 a 160 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, nell'ambito territoriale corrispondente a quello del comune ove è stato nominato, ovvero dall'ufficiale giudiziario, dal Funzionario Responsabile della Riscossione (ufficiale di riscossione) o avviene nelle altre forme previste dalla legge.

### **Art. 16 – Discarico per crediti inesigibili**

1. Alla fine di ogni anno, il Servizio di riscossione coattiva, in collaborazione con il funzionario responsabile per la riscossione (ufficiale della riscossione) e l'Ufficio Servizi Scolastici, effettua

la rendicontazione delle partite non riscosse. Saranno, quindi, emessi provvedimenti di discarico per inesigibilità per quelle partite le cui procedure cautelari ed esecutive esperite hanno avuto esito negativo.

2. Nel caso in cui l'Ufficio Servizi Scolastici, comunichi al Servizio di riscossione coattiva, successivamente al discarico, l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione o altri mutamenti nella situazione patrimoniale del debitore, tali da consentire l'effettuazione di nuove misure cautelari e/o esecutive, il Servizio di riscossione coattiva riprende in carico la partita precedentemente discaricata.

## **TITOLO V**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 17 – Rinvio dinamico**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia di riscossione coattiva per le entrate extratributarie e comunali, comprese quelle relative alle azioni cautelari ed esecutive, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti regionali e statali. In tali casi, nelle more della formale modifica del regolamento, si applica la normativa sovraordinata.